

Civile Ord. Sez. 3 Num. 15913 Anno 2022

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO

Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME

Data pubblicazione: 18/05/2022

ORDINANZA

sul ricorso 21232-2019 proposto da:

MARTONE GEPPINO, MARTONE MARIO, domiciliati in Roma, Cron. 15413
Piazza Cavour, presso la cancelleria di questa Corte, rappresentati Rep.
e difesi dall'Avvocato Loredana LIMATA;

R.G.N. 21232/2019

Ud. 16/03/2022

- **ricorrenti** -

Adunanza camerale

contro

MAZZARELLI MICHELANGELO, domiciliato presso la cancelleria di
questa Corte, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe
STORZIERI;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 2803/2018 della Corte di Appello di
NAPOLI, depositata l'11/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/03/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

2022
448

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



FATTI DI CAUSA

1. Mario e Geppino Martone ricorrono, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 2803/18, dell'11 giugno 2018, della Corte di Appello di Napoli, che – pronunciandosi quale giudice del rinvio, a seguito della sentenza di questa Corte n. 6906/12, dell'8 maggio 2012 – ha rigettato il gravame dagli stessi proposto avverso la sentenza n. 136/06, del 18 gennaio 2006, del Tribunale di Benevento, condannandoli a corrispondere a Michelangelo Mazzarelli l'importo di € 24.009,83, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al soddisfo, a titolo di risarcimento danni derivati dal taglio di alberi di un bosco ceduo.

2. Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti che il Mazzarelli, con scrittura privata del 13 luglio 1991, acquistava dal loro genitore – Raffaele Martone – un fondo sito nel Comune di Vitulano, classificato catastalmente come bosco ceduo, per il prezzo di £. 40.000.000. L'alienante si riservava, tuttavia, la facoltà del taglio del bosco, da esercitarsi "lasciando gli alberi ad alto fusto innestati per la produzione di castagne". Con successivo rogito notarile del 15 settembre 1992, Raffaele Martone vendeva il predetto cespite, trasferendone la proprietà ad un omonimo del Mazzarelli (nato a Mosca, Russia, il 30 settembre 1973), che manteneva, pertanto, su di esso il solo diritto di usufrutto.

Tanto premesso, e non senza rammentare che il loro genitore ebbe a decedere "*ab intestato*" il 25 agosto 1994, gli odierni ricorrenti riferiscono, altresì, di aver comunicato – con missiva del 9 dicembre 1994 – la propria intenzione di procedere, quali eredi di Raffaele Martone, all'esercizio del diritto di taglio che il loro "*de*



cuius" si era riservato, invitando il Mazzarelli a richiedere la necessaria autorizzazione al Corpo Forestale dello Stato.

Eseguito il taglio, diritto nato "*ex contractu*" e tramesso "*iure hereditatis*", il Mazzarelli riteneva che lo stesso non fosse avvenuto secondo le pattuizioni negoziali, né in modo conforme alle "*leges artis*", radicando, pertanto, un giudizio risarcitorio, nel 1996, innanzi alla Pretura di Benevento, sezione distaccata di Solopaca, convenendo, tuttavia, i soli Mario e Geppino Martone, e non pure il terzo fratello Antonio, sebbene anch'egli successore "*mortis causa*".

Ritenuta dal Pretore la propria competenza, ma ciò all'esito della precisazione dell'attore di voler contenere la domanda entro il limite dalla competenza per valore del giudice adito, la causa veniva istruita anche attraverso lo svolgimento di CTU. In particolare, al consulente era demandato di determinare "l'importo del danno arrecato al fondo per tagli abusivi (extra-contratto, o comunque non consentiti") e/o incaute operazioni materiali".

L'esito del giudizio di primo grado – definito dal Tribunale beneventano, stante l'avvenuta soppressione "*ex lege*" degli uffici di Pretura – consisteva nell'accoglimento della domanda risarcitoria, con condanna dei due convenuti al pagamento di € 18.340,00.

Esperivano gravame i convenuti soccombenti, sul rilievo dell'erroneità della tesi attorea – a loro dire, smentita dalla CTU – che l'importo di € 2.148,00 identificasse il danno conseguente all'errata modalità di taglio, mentre quello di € 15.992,00 si riferisse a quello cagionato al bosco ceduo e ai castagni non oggetto della facoltà di taglio. Più in generale, essi lamentavano l'esorbitanza della condanna inflitta – oltre che la non rispondenza alla stessa domanda attorea – visto che l'ausiliario aveva stimato in € 15.922,00 il valore dell'intero bosco nel 1995, come anche



confermato dal fatto che il Mazzarelli, proprio nel marzo di quell'anno, aveva offerto di rivenderlo ad essi Martone per il prezzo di £. 45.000,00 (ovvero € 23.240,56).

Accolto il gravame dal giudice di appello con sentenza n. 3182/09 del 15 novembre 2009 (che limitava la condanna risarcitoria al solo importo di € 2.418,00), questa Corte – su ricorso del Mazzarelli – cassava la decisione impugnata, rilevando un difetto motivazionale.


Secondo questa Corte, infatti, la sentenza allora impugnata non dava "adeguatamente conto delle ragioni della riduzione del risarcimento del danno", visto che "la domanda giudiziale comprendeva il risarcimento di tutti i danni causati dai Martone all'intero bosco ceduo, non solo quelli provocati dall'illecito esercizio della facoltà di taglio, ma anche quelli prodotti agli alberi di castagno che andavano invece preservati".

Instaurato ad iniziativa del Mazzarelli il giudizio di rinvio, l'esito dello stesso consisteva nel rigetto del gravame, e dunque nella condanna dei Martone al pagamento della somma sopra meglio identificata.

3. Avverso la pronuncia della Corte partenopea ricorrono per cassazione i Martone, sulla base – come detto – di quattro motivi.

3.1. Con il primo motivo – proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ. – è denunciata "violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 100 cod. proc. civ.", e ciò per "difetto di interesse ad agire per carenza della titolarità del diritto azionato" in capo al Mazzarelli.

Deducono, infatti, i ricorrenti che il Mazzarelli, lungi dall'essere proprietario degli alberi presenti sul fondo, è un mero usufruttuario, non potendo dunque richiedere il risarcimento dei



danni ad essi causati, appartenendo gli stessi – ex art. 812 cod. civ. – al nudo proprietario.

Sussiste, dunque, un difetto di legittimazione attiva, rilevabile – come da costante giurisprudenza di questa Corte – in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità.

3.2. Il secondo motivo – proposto sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4) e n. 5), cod. proc. civ. – denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 102 cod. proc. civ., nonché degli artt. 812, 981, 984 e 989 cod. civ., ovvero "nullità della sentenza per difetto di contraddittorio nei confronti del nudo proprietario".

Assumono i ricorrenti che la mancata partecipazione al giudizio del nudo proprietario – l'omonimo Michelangelo Mazzarelli, nato a Mosca il 30 settembre 1973 – avrebbe viziato l'intero processo, per carenza di un contraddittore necessario. L'usufruttuario, infatti, titolare solo del diritto di godimento della "res" e alla percezione dei frutti, non avrebbe potuto richiedere il risarcimento del danno agli alberi, appartenenti al solo "dominus".

Di qui, pertanto, la richiesta di questa Corte di provvedere a norma dell'art. 383, comma 3, cod. proc. civ.

3.3. Il terzo motivo – proposto anch'esso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 102 cod. proc. civ., ovvero "nullità della sentenza per difetto di contraddittorio nei confronti del coerede Martone Antonio".

Si dolgono, in questo caso, i ricorrenti del fatto che l'azione risarcitoria sia stata esperita solo nei loro confronti, e non pure del loro fratello (e ulteriore coerede del comune genitore) Antonio Martone, anch'egli titolare del diritto di taglio, già appartenuto al "de cuius" Raffaele Martone. Circostanza, questa, peraltro nota al Mazzarelli, dal momento che tutti e tre i successori "mortis causa"

- nella missiva inviata gli il 9 dicembre 1994 - comunicavano di voler esercitare tale diritto.

Risultando, dunque, il contraddittorio carente "*ab origine*", la sentenza resa si appaleserebbe "*inutiliter data*".

3.4. Il quarto motivo denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché per omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Nell'evidenziare che la sentenza rescindente, la quale ha dato origine al giudizio ex art. 394 cod. proc. civ., rilevò - come, del resto, riconosciuto dalla stessa sentenza rescissoria, oggi impugnata - un semplice vizio motivazionale nella precedente decisione di appello, senza dunque enunciare alcun principio di diritto, i ricorrenti sostengono che il giudice del rinvio dovesse riesaminare tutti i fatti, anche quelli processuali, tra i quali il contenuto della domanda e le risultanze della CTU espletata.

Orbene, anche in ragione del fatto che nel giudizio di rinvio le parti conservano le rispettive posizioni originarie, la Corte napoletana avrebbe dovuto tenere conto dell'estensione del "*petitum*" attoreo, nonché del tenore del primo motivo di appello con cui essi Martone invocavano la riforma della sentenza resa in prime cure, deducendo la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

L'assunto è che, sulla base di tali elementi, il giudice del rinvio si sarebbe dovuto avvedere della artificiosa duplicazione del danno prospettata dal Mazzarelli, quello provocato dall'illecito esercizio della facoltà di taglio, stimato in € 2.148,00, e quello prodotto al bosco ceduo e pari a € 15.992,00, il quale andava tenuto fuori da tale quantificazione.

4. Michelangelo Mazzarelli ha resistito, con controricorso, all'avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità, ovvero, in subordine, di infondatezza.



5. I ricorrenti hanno depositato memoria, insistendo nelle proprie censure ed eccependo la tardività del controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. In via preliminare va rilevata la tardività del controricorso del Mazzarelli.

6.1. Lo stesso, infatti, risulta essere stato notificato ai ricorrenti in data 19 settembre 2019, e dunque oltre il termine di venti giorni cui all'art. 370, comma 1, cod. proc. civ., essendo stato il ricorso dei Martone notificato al Mazzarelli il 6 luglio 2019, sicché il termine per il deposito dello stesso – che si pone come "*dies a quo*" del termine per la notificazione del controricorso, ai sensi della norma dianzi richiamata – veniva a scadere il 26 luglio 2019. Il termine per la notificazione del controricorso veniva, pertanto, a scadere il 15 settembre 2019, prorogato al giorno successivo, essendo il giorno 15 una domenica.

7. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile.

7.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

7.1.1. Al riguardo, va innanzitutto premesso che quello eccepito dai Martone, in relazione alla posizione del Mazzarelli, è un difetto non di legittimazione attiva in senso processuale, ma, semmai, di titolarità del diritto risarcitorio, cioè di legittimazione in senso sostanziale.

Difatti, secondo quanto affermato da questa Corte nella sua massima sede nomofilattica, mentre "la legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene



all'attore", all'opposto, la "titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda", sicché i relativi "regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi" (Cass. Sez. Un., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951).

Ed invero, "mentre il difetto di legittimazione ad agire si traduce in una (sicura) pronuncia di inammissibilità della domanda per difetto di una condizione dell'azione", all'opposto "chi fa valere un diritto in giudizio, non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona", di talché "sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 cod. civ., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che della domanda costituisce il fondamento", fatto che può essere accertato anche da questa Corte ma, beninteso, "entro i limiti propri del giudizio di legittimità e sempre che" – come risulta avvenuto nel caso di specie, per le ragioni di cui si dirà – "non si sia formato il giudicato" (cfr., nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 2951 del 2016, *cit.*).

In ogni caso, infatti, la disamina della questione relativa alla posizione del Mazzerelli – comunque la si intenda, ovvero in termini di legittimazione processuale o sostanziale – deve ritenersi inibita nell'odierna sede, essendo questa Corte investita di un rinnovata decisione, sulla vicenda in oggetto, all'esito di un giudizio di rinvio, ex art. 394 cod. proc. civ.

Invero, costituisce principio consolidato quello secondo cui, nel giudizio di rinvio, "per effetto del principio di preclusione delle questioni che avrebbero dovuto essere prospettate o rilevate di ufficio dalla Cassazione, deve ritenersi inibito alle parti, al giudice di rinvio ed allo stesso giudice di legittimità, eventualmente investito dopo il rinvio, di porre per la prima volta in discussione l'esistenza della legittimazione processuale nel giudizio di primo

grado e la nullità della costituzione del rapporto processuale” (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 11 gennaio 2017, n. 403, Rv. 642356-01), e ciò in quanto tutte le questioni, e dunque anche quelle di merito, neppure esclusa quella sull’effettiva titolarità del diritto azionato, “deducibili dalle parti o rilevabili *ex officio* in ogni stato e grado del procedimento, qualora non siano state dedotte o rilevate neppure in sede di legittimità, non possono dedursi o essere rilevate in sede di rinvio, dovendo considerarsi implicitamente decise, in via definitiva, dalla Corte di cassazione quale presupposto necessario ed inderogabile della pronuncia che ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito ed ha fissato i criteri *in iudicando* che devono informare la decisione della causa” (Cass. Sez. 1, sent. 7 settembre 1968, n. 2902, Rv. 335644-01; in senso conforme Cass. Sez. 2, sent. 12 agosto 1996, n. 7494, Rv. 499189-01; Cass. Sez. Lav., sent. 16 novembre 2001, n. 14353, Rv. 550312-01).

7.1.2. La questione oggetto del primo motivo, ad ogni buon conto, se il suo esame non fosse precluso dal profilo di inammissibilità testé illustrato, sarebbe pure infondata, come si reputa di dover evidenziare, anche a fini nomofilattici.

Questa Corte, infatti, ha già da tempo affermato che “non v’è alcuna ragione per negare all’usufruttuario un’autonoma legittimazione ad agire, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., per il risarcimento del danno cagionato da un terzo al bene oggetto del suo diritto, e quindi, direttamente o indirettamente, al suo diritto di godimento”, e ciò perché, se “l’usufruttuario ha il diritto di godere della cosa (art. 981 cod. civ.) nella sua integrità, non v’è chi non veda come, a difesa di tale suo diritto, oltre alla tutela in petitorio o in possessorio, gli si debba riconoscere il diritto di agire anche con la generale azione aquiliana, contro chiunque, attentando all’integrità del bene, provochi l’ingiustificata lesione



del suo godimento" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 agosto 2000, n. 10733, Rv. 539537-01).

Invero, "l'usufruttuario, quale titolare di un diritto reale, vanta nei confronti di tutti i terzi una pretesa di astensione da ingerenze sulla cosa che possano incidere sulla sfera di godimento e di uso a lui spettante", sicché, correlativamente, "i terzi hanno l'obbligo di non effettuare sulla cosa, oggetto di usufrutto, ingerenze (comprese quelle che si traducano in un danneggiamento della cosa stessa) che facciano venir meno, in tutto o in parte, le facoltà costituenti il contenuto del diritto di cui trattasi o ne diminuiscano l'esercizio". È su tali basi, dunque, che va "riconosciuto all'usufruttuario il potere di agire giudizialmente contro tutti coloro che tali ingerenze effettuano" (cfr., nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 10733 del 2000, *cit.*); non senza osservare che "se ciò non fosse e non fosse dato all'usufruttuario il suddetto potere, le facoltà di usare la cosa, di godere, di farla produrre frutti e di farli propri avrebbero scarso valore pratico" (Cass. Sez. 2, sent. 11 gennaio 1967, n. 106, Rv. 325787-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 2, sent. 26 ottobre 1973, n. 2777, Rv. 366323-01).

Del resto, come è già stato osservato, "questa Corte di legittimità ha costantemente ammesso all'esercizio dell'azione aquiliana di cui all'art. 2043 cod. civ. colui che, per circostanze contingenti, si trovi a gestire un potere anche soltanto materiale sulla cosa e possa dal danneggiamento di questa risentire un danno al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto che abbia all'esercizio di quel potere e cioè senza che vi sia necessaria identità fra il titolo al risarcimento e il titolo giuridico di proprietà", di talché, a maggior ragione, "non si potrà negare l'azione risarcitoria da illecito extracontrattuale a chi, come l'usufruttuario, vanti sulla cosa danneggiata un potere giuridicamente qualificato, come quello nascente dalla titolarità di



un diritto reale limitato, tutelabile «*erga omnes*»” (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 10733 del 2000, *cit.*).

7.2. Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso sono inammissibili.

7.2.1. Per vero, le stesse ragioni illustrate nello scrutinare il primo motivo escludono che, nella (rinnovata) sede di legittimità conseguente ad un giudizio di rinvio, si possa porre anche una questione di difetto “*ab origine*” di integrazione del contraddittorio, se è vero che risulta ivi preclusa la rilevazione della “nullità della costituzione del rapporto processuale” (Cass. Sez. 3, sent. n. 403 del 2017, *cit.*), nonché, più in generale, “ogni eccezione di nullità assoluta o di inesistenza di atti delle pregresse fasi di merito” (Cass. Sez. 2, sent. 7494 del 1996, *cit.*).

Principio, questo, specificamente ribadito con riferimento all’assenza di un contraddittore ritenuto necessario, essendosi affermato che “nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, non può essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un’esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 cod. proc. civ.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione” (Cass. Sez. 6-3, ord. 11 settembre 2017, n. 21096, Rv. 645482-01).

7.3. Infine, inammissibile è pure il quarto motivo di ricorso.



7.3.1. Il motivo, come detto, ipotizza violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. perché il giudice del rinvio si sarebbe dovuto avvedere, sulla base del contenuto della domanda del Mazzarelli, della relazione del CTU e dello stesso motivo di appello con cui essi Martone lamentavano l'ultrapetizione, della artificiosa duplicazione del danno prospettata dal Mazzarelli, quello provocato dall'illecito esercizio della facoltà di taglio, stimato in € 2.148,00, e quello prodotto al bosco ceduo e pari a € 15.992,00, il quale andava tenuto fuori da tale quantificazione.

La censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è, però, inammissibile.

Premesso, infatti, che il "dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, né di pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta l'obbligo di attenersi all'interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, agli atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni", persino quelle concordi, "espresse in proposito dai contendenti" (Cass. Sez. 6-1, ord. 11 giugno 2021, n. 16608, Rv. 661686-01), deve osservarsi come i ricorrenti non pongano questa Corte in condizione di verificare l'effettiva osservanza dell'art. 112 cod. proc., non avendo riprodotto compiutamente il contenuto della domanda, di modo da consentire l'identificazione del suo esatto "*petitum*".

Difatti, sebbene l'interpretazione del contenuto della domanda sia attività riservata al giudice di merito, essa resta sindacabile in sede di legittimità, "qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del «*petitum*», potrà aversi una



violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato” (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 10 giugno 2020, n. 11103, Rv. 658078-01), ma sempre a condizione che la parte abbia provveduto a soddisfare la condizione di ammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.

Resta, infatti, inteso che anche quando “col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, il giudice di legittimità è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate, al riguardo, dal codice di rito, in particolare negli artt. 366, comma 1, n. 6), e 369, comma 2, n. 4), cod. proc. civ.”, principio ribadito con riferimento proprio ad una fattispecie “relativa all’interpretazione dell’originaria domanda giudiziale, censurata dal ricorrente ai sensi e per gli effetti dell’art. 112 cod. proc. civ.” (Cass. Sez. Lav., ord. 24 dicembre 2021, n. 41465, Rv. 663411-01).

8. Nulla è dovuto quanto alle spese del presente giudizio, data la tardività del ricorso di Michelangelo Mazzarelli e la definizione dello stesso in assenza di pubblica discussione alla quale abbia preso parte il suo difensore (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 2 novembre 2010, n. 22269, Rv. 615554-01).

9. In ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste a carico dei ricorrenti l’obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai



sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 16 marzo 2022.

Il Presidente
Raffaele FRASCA

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA


Corte di Cassazione - copia non ufficiale